



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

II DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio" e ss.mm. ed ii.;

VISTO il D.D.G. n. 6145 del 6 maggio 2008 recante “Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fini di lucro, ai sensi dell' art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42”;

VISTO l'accordo stipulato il 04.12.2017 tra la Casa delle Fanciulle SS. Rosario e l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTO l'accordo stipulato il 27.11.2018 tra la Chiesa del SS. Rosario e l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 15756 del 05.04.2018 con la quale la suddetta Casa delle Fanciulle chiede la verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004, della Casa delle Fanciulle SS. Rosario di proprietà dello stesso Ente;

VISTA la nota prot. n. 91/2019/UTEC del 30.08.2019 con la quale il parroco pro tempore chiede la verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004, della Chiesa del SS. Rosario;

VISTO il parere prot. n. 19488 del 10.12.2019, acquisito al prot. n. 2824 del 15.01.2020, e la documentazione di rito ad esso allegata, con il quale la Soprintendenza BB.CC.AA di Palermo, accertato che la suddetta Casa delle Fanciulle SS. Rosario e la Chiesa del Rosario costituiscono un unico complesso architettonico, esita in uno le richieste verificando sussistente l'interesse culturale della chiesa, dei beni mobili in essa contenuti, della porzione della Casa delle Fanciulle limitrofa alla chiesa e del quadro realizzato dal pittore Gregoretti in essa contenuto e detta prescrizioni di tutela indiretta per la restante parte del complesso e per i terreni annessi;

RITENUTO il complesso architettonico composto dalla chiesa e da una porzione dell'edificio ad essa limitrofo denominati rispettivamente:

“Chiesa del SS. Rosario”

“ Casa delle Fanciulle SS. Rosario”

provincia di **Palermo**

comune di **Isnello**

sito in **Piazza dei Caduti, n. 3**

identificato al catasto fabbricati del comune di Isnello al **foglio 4 particella L sub 1 (Chiesa) e porzione particella 1098 sub 1 (parte della Casa delle Fanciulle limitrofa alla Chiesa che si sviluppa su 3 livelli fuori terra)**, quest'ultima individuata nelle planimetrie catastali allegate, così come evidenziato con il colore rosso nell'allegato stralcio mappale, presenta interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii. in quanto costituisce esempio

significativo dell'architettura chiesastica tardo-cinquecentesca dei piccoli centri montani ed inoltre testimonianza della trasformazione in Cappella Palatina dell'attiguo palazzo settecentesco dei Conti Santa Colomba, come meglio espresso nella relazione storico-artistica allegata.

RITENUTO che le opere mobili e tessili conservate nella Chiesa in quanto strettamente legate all'immobile chiesastico, nonché il quadro della benefattrice realizzata dal pittore Gregoretti contenuto nella Casa delle Fanciulle, così come individuati nell'elenco allegato al presente decreto, presentano interesse storico-artistico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42/2004.

RITENUTO che, al fine di garantire la continuità storica tra il monumento e la sua 'cornice ambientale', la salvaguardia integrale della prospettiva, della luce e del decoro e affinché non vengano alterate le caratteristiche di ambiente del bene tutelato, la **Casa delle Fanciulle SS. Rosario**, ad eccezione della porzione sopra descritta sottoposta a tutela diretta, identificata al catasto del comune di Isnello al **foglio 1098 sub1 C. F.** ed **i terreni annessi** individuati al **foglio 5 particelle 3, 4 e 5 C.T.** così come evidenziati con colore blu negli allegati stralci mappali, debbano essere sottoposti a **prescrizione di tutela indiretta** ai sensi dell'art. 45 del precitato Decreto.

DECRETA

ART. 1)

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, la **“Chiesa del SS. Rosario” e la parte della Casa delle Fanciulle limitrofa alla Chiesa che si sviluppa su 3 livelli fuori terra** siti nel comune di Isnello, così come individuati nella premessa, sono **dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1** del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii. e rimangono sottoposti a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso decreto legislativo.

ART. 2)

Le **opere mobili e tessili** conservate nella Chiesa in quanto strettamente legate all'immobile chiesastico, nonché il **quadro** della benefattrice realizzato dal pittore Gregoretti contenuto nella Casa delle Fanciulle, individuati e descritti nell'elenco allegato al presente decreto, sono **dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1** del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii. e rimangono sottoposti a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso decreto legislativo.

ART. 3)

La **Casa delle Fanciulle SS. Rosario e i terreni annessi** così come individuati in premessa **vengono sottoposti, ai sensi dell'art. 45** del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.e ii., alle seguenti **prescrizioni di tutela indiretta**: il corpo di fabbrica ortogonale alla Chiesa sia conservato nella sua soluzione architettonica, consentendo in esso opere di restauro dell'organismo architettonico che conservino inalterata la volumetria, i ritmi vuoto-pieno nonché le tracce delle aperture del primo impianto costruttivo; gli altri corpi di fabbrica, il cui mantenimento può riguardare esclusivamente i manufatti realizzati in conformità alle norme edilizie e urbanistiche, dovranno essere restaurati nel loro organismo architettonico e nel rispetto delle volumetrie originarie; i terreni annessi sono sottoposti al vincolo di inedificabilità.

ART. 4)

Gli stralci di mappa, le planimetrie catastali, la relazione storico-artistica e l'elenco opere mobili e tessili fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

ART. 5)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. il presente provvedimento sarà trascritto, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, presso l'Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo.

ART. 6)

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L. n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

ART. 7)

Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014.

PALERMO, li 07.02.2020

IL DIRIGENTE GENERALE

Sergio Alessandro

F.to